

Direttiva sul trattamento di dati statistici collegati dell'Ufficio federale di statistica

del 1. luglio 2021

L'UFFICIO DI STATISTICA

visti:

- la legge sulla statistica federale del 9 ottobre 1992 (LStat);
- l'ordinanza sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali del 30 giugno 1993;
- l'ordinanza del DFI sul collegamento di dati statistici del 17 dicembre 2013;
- la legge sulla statistica cantonale del 22 settembre 2009 (LStac);
- il regolamento della legge sulla statistica cantonale del 2 marzo 2010 (RLStac);
- la legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP);
- il regolamento di applicazione alla legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 6 dicembre 2000 (RLPDP);
- la legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD),

emana la seguente direttiva:

Oggetto

Art. 1

¹La presente direttiva definisce i processi interni di lavoro relativi al collegamento di dati statistici dell'Ufficio federale di statistica (UST) tra loro o con altri dati in modo strutturato e trasparente.

²Se i dati collegati contengono informazioni personali particolarmente sensibili ai sensi del contratto con l'UST concernente la comunicazione di dati individuali della statistica federale, l'Ufficio cantonale di statistica (Ustat) definisce delle regole specifiche di trattamento che tengano conto dell'accresciuto bisogno di protezione, e in particolare prescrivano la distruzione dei dati collegati (art. 15 cpv. 1 LStac). Queste regole sono sottoposte all'UST per informazione.

Richieste di collegamento di dati

Art. 2

Alla direzione dell'Ustat compete l'esame e la valutazione della richiesta di collegamenti dei dati da indirizzare all'UST.

Processo produttivo

Art. 3

Il processo produttivo relativo al collegamento di dati è definito nell'allegato.

Pseudonimizzazione e collegamento

Art. 4

Se i dati dell'UST sono collegati tra loro, generalmente gli stessi contengono già degli pseudoidentificatori. La fornitura di dati non anonimizzati, contenenti il NAVS13, è ugualmente possibile in base all'art. 15 cpv. 2 LStac, che

autorizza l'Ustat a utilizzare sistematicamente il NAVS13 per collegare dati a fini statistici.

Risultati statistici

Art. 5

¹Le elaborazioni fatte partendo da dati collegati a fini di analisi e/o pubblicazione costituiscono i risultati statistici.

²Il responsabile dell'interpretazione dei dati è il responsabile dell'ambito tematico specifico dell'Ustat, il quale procede anche all'archiviazione dei dati prodotti.

Pubblicazioni

Art. 6

¹I principali risultati statistici sono pubblicati in una forma accessibile attraverso i diversi canali di diffusione dell'Ustat.

²I risultati non pubblicati sono messi a disposizione in modo appropriato (art. 18 cpv. 1 LStac).

³I risultati pubblicati o accessibili pubblicamente non devono permettere di trarre conclusioni dirette su casi individuali. Sono escluse le conclusioni sugli organi pubblici per quelle attività che, grazie ai metodi statistici, hanno un uso diretto di pianificazione, controllo, esecuzione o verifica di compiti pubblici.

⁴I risultati sono documentati in modo tale da fornire dettagli sui metodi di indagine e di valutazione (art. 3 cpv. 4 lett. b e art.18 LStac).

Soppressione dei dati

Art. 7

¹Se un collegamento tocca dati particolarmente sensibili in termini di protezione dati, questi devono essere distrutti una volta che il lavoro di interpretazione statistica è terminato (art. 15 cpv. 1 LStac).

²Il responsabile di Settore tematico Ustat è incaricato di effettuare la soppressione corretta e completa dei dati.

Messa a disposizione dei dati

Art. 8

¹I dati personali raccolti nell'ambito di attività statistiche possono essere utilizzati e divulgati unicamente per scopi non personali (art. 14 LStac).

²L'Ustat può divulgare dati a carattere personale per un utilizzo a fini non personali alle condizioni di cui al punto 5. e. del contratto quadro, a meno che ciò non sia escluso da un'altra disposizione legale (art. 15 LPDP).

Protezione dei dati e segreto d'ufficio

Art. 9

¹Le persone che prendono parte al trattamento dei dati o alla loro valutazione e alla loro pubblicazione sono vincolati alle disposizioni relative alla protezione dei dati della legge federale sulla protezione dei dati del 19 giugno 1992 (LPD), alla legge sulla statistica federale del 9 ottobre 1992 (LStat), dell'ordinanza sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali del 30 giugno 1993, così come alle disposizioni della LPDP e della LStac.

²Tutti i collaboratori e le collaboratrici dell'Ustat sono vincolati al segreto professionale (art. 29 LORD).

Diritto di accesso

Art. 10

¹I diritti di accesso sono regolati in modo tale che solo i dati pseudonimizzati e già collegati siano accessibili ai collaboratori coinvolti nella produzione di risultati statistici.

²I diritti di accesso sono adattati in dettaglio ai diversi prodotti statistici dell'Ufficio.

³I collaboratori hanno accesso solo ai dati di cui sono responsabili anche dal punto di vista tematico.

Fornitura dei dati UST

Art. 11

La fornitura di dati dall'UST all'Ustat avviene tramite *file transfer*. L'UST è responsabile del trasferimento.

Sicurezza dei dati

Art. 12

¹La sicurezza dei dati è garantita dal Centro sistemi informativi (art. 12 RLStaC), sulla base delle specifiche definite dall'Ustat in base alle disposizioni legali che caratterizzano ogni progetto di collegamento.

²La sicurezza dei dati include l'accesso all'infrastruttura, il server dei dati (salvataggio e archiviazione) e le banche dati (modo di funzionamento, recupero delle banche dati, salvataggio, archiviazione, recupero dei dati).

Competenze e responsabilità

Art. 13

Competenza e responsabilità per attività:

- richiesta di autorizzazione collegamento dati: direzione dell'Ustat;
- presentazione di una domanda all'UST: responsabili dell'ambito tematico Ustat, dopo approvazione da parte della direzione dell'Ustat;
- inserimento dati/importazione/manutenzione: collaboratori Ustat addetti al *data management*;
- accesso ai dati: settori tematici Ustat sulla base delle specifiche definite dalla direzione dell'Ustat;
- implementazione del collegamento di dati e della pseudonimizzazione: collaboratori Ustat addetti al *data management*. A seconda del progetto, e di eventuali specifici accordi tra le parti, questo compito può essere assunto dal Centro sistemi informativi in qualità di agente tecnico, sulla base di un mandato e di specifiche definiti dalla direzione dell'Ustat;
- preparazione dei risultati statistici: settori tematici all'Ustat;
- redazione e pubblicazione dei risultati statistici: settori tematici Ustat;
- concessione dei diritti di accesso: Centro sistemi informativi, in base alle specifiche definite dalla direzione dell'Ustat.

Entrata in vigore

Art. 14

La presente direttiva è pubblicata nel sito Internet del Cantone ed entra in vigore il 1. luglio.

Per l'Ufficio di statistica

Il Capoufficio: Pau Origoni

Procedura di collegamento dei dati

Definizioni

- *Proprietario*, entità che detiene legalmente i dati e che li fornisce per effettuare il collegamento.
- *Operatore*, entità che effettua il collegamento. Nella fattispecie, collaboratori Ustat addetti al *data management*. Alternativamente – a seconda della richiesta di uno o più proprietari – la fase più strettamente operativa può essere assicurata dal Centro sistemi operativi dell'Amministrazione cantonale, che funge da partner tecnico e opera in base alle specifiche definite dall'Ustat e su suo mandato.
- *Destinatario* dei dati collegati, ovvero collaboratori dell'Ustat addetti alla produzione di risultati statistici.
- *Ambiente di collegamento*: banca dati in cui avviene il collegamento.
- *Categoria*: nome del progetto di collegamento con lo scopo di protocollare le varie fasi.
- *Spazio dei dati*: parte dell'ambiente messo a disposizione dei proprietari e dell'operatore per effettuare il collegamento;
- *Chiave di categoria*: chiave generata dall'*operatore* che permette il collegamento dei dati dei vari *proprietari*. La chiave di categoria è una sequenza unica non associata al singolo caso e non reversibile, il cui intervallo di utilizzo viene preventivato in fase di progetto, per poi venir protocollato (una volta terminato il progetto di collegamento), così da non più utilizzarlo neanche in parte all'interno dell'ambiente. Se durante il collegamento sono necessarie delle chiavi intermedie, queste vengono prese dall'intervallo di utilizzo.
- *Chiave del collegamento*: sono i campi che vengono identificati come elementi chiave per collegare i dati del *proprietario*. Questa può essere un campo unico (p. es. NAVS13), così come un insieme di campi (p. es. nome, cognome, data di nascita, sesso, ecc.). Se la chiave del collegamento non è unica, viene generato anche un campo chiave unico e posizionale. Al termine del collegamento e prima della fornitura dei dati al *destinatario*, la chiave del collegamento verrà rimossa dai dati e sostituita dalla *chiave di categoria*.
- *Progetto di collegamento*: documento che inizialmente presenta lo studio di collegamento, ingloba le procedure prodotte, la categoria, l'intervallo di utilizzo, le chiavi del collegamento e termina con la percentuale di successo del collegamento e le indicazioni minime sull'utilizzo dei dati collegati.

Procedura

Ogni *proprietario* stipula indipendentemente dall'altro / dagli altri un contratto di fornitura dati collegati con l'Ustat, e insieme incaricano l'*operatore* di effettuare il collegamento secondo la procedura seguente:

1. Viene definita e protocollata la *categoria* del progetto corrente.
2. Viene eseguito un *progetto di collegamento* che identifica per ogni dato da collegare la possibile chiave del collegamento e l'ordine di collegamento, viene definito il *range* di utilizzo teorico.
3. Ogni *proprietario* carica nell'ambiente all'interno del proprio spazio dei dati almeno i campi chiave del collegamento. La procedura di caricamento, compresa l'eventuale generazione della chiave posizionale, viene allegata al progetto di collegamento.
4. Ogni *proprietario* autorizza l'*operatore* ad accedere alla chiave del collegamento.
5. L'*operatore* applica il progetto di collegamento associando ad ogni chiave di collegamento la chiave di categoria e rende visibile questo collegamento al *proprietario* di competenza.

6. Ogni *proprietario* sostituisce la chiave del collegamento con la chiave di categoria e procede ad una fornitura indipendente dei dati al *destinatario*.
7. L'operatore completa il progetto di collegamento e protocolla il *range* delle chiavi di categoria utilizzate al fine di non più utilizzarle.